

Decreto n.49/2024

OGGETTO: Indizione della procedura elettorale per la designazione di cinque componenti del Consiglio Scientifico, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dello Statuto dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 1994, numero 293, che disciplina la "*Proroga degli Organi Amministrativi*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, numero 444;

CONSIDERATO che, in particolare, l'articolo 3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, numero 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, numero 444, come richiamato nel precedente capoverso, prevede che:

- gli "*...organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza del loro mandato sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo...*";
- nel "*...periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità...*";
- gli "*...atti che non rientrano fra quelli indicati in precedenza, adottati nel periodo di proroga, sono nulli...*";

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" ("*INAF*") e contiene "*Norme relative allo Osservatorio Vesuviano*";

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è

stato emanato il *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, e, in particolare, gli articoli 40, comma 1, 46, 47, 48, 71 e 74;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il *"Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70"*;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il *"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"*, come modificato e integrato dallo *"Allegato 2"* del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina, tra l'altro, la *"Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)"*, a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il *"Codice della Amministrazione Digitale"*;

VISTA la Legge 3 agosto 2007, numero 123, con la quale sono state adottate alcune *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"* ed è stata conferita la *"Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della *"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81 e successive modifiche ed integrazioni, emanato in *"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;

VISTA la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che:

- disciplina la *"Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- contiene alcune *"Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti"*;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in *"Attuazione della Legge 4*

marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- VISTA** la "*Legge di Contabilità e Finanza Pubblica*" del 31 dicembre 2009, numero 196;
- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega "*...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che:
- contiene alcune "*Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196*";
 - disciplina, in particolare, la "*...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...*";
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, numero 5, che contiene alcune "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, numero 35;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*", e, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;
- CONSIDERATO** che, nel rispetto dei "*principi*" e dei "*criteri direttivi*" definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "*Disposizioni*" che hanno "*riordinato*" in un unico "*corpo normativo*" la "*Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,*

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO

altresì, che, nei due anni successivi, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, come richiamato nel precedente capoverso, è stato modificato ed integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro normativo di riferimento della materia:

- articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune *"Disposizioni urgenti per il rilancio della economia"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
- articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;
- articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
- articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;

VISTO

altresì, l'articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, che ha modificato e integrato l'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, stabilendo, tra l'altro, che:

- è *"...fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallo "Istituto Nazionale di Statistica" ("ISTAT"), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, nonché alle Autorità Indipendenti, ivi inclusa la "Commissione Nazionale per le Società e la Borsa" ("CONSOB"), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza..."*;
- alle predette *"...amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al precedente periodo e degli enti e delle società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge 31*

agosto 2013, numero 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, numero 125...";

- *gli "...incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito...";*
- *per "...i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione...";*

VISTA

la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 4 dicembre 2014, numero 6, che:

- *contiene alcune indicazioni finalizzate a garantire la corretta "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90";*
- *chiarisce, tra l'altro, che "...tutte le ipotesi di incarico o di collaborazione non rientranti nelle categorie indicate dalle predette disposizioni normative sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame...";*

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e, in particolare:

- *l'articolo 1, che disciplina la "Carta della cittadinanza digitale";*
- *l'articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";*
- *l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";*
- *l'articolo 16, che definisce "Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione";*
- *l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*

VISTA

la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 10 novembre 2015, numero 4, che:

- *contiene ulteriori indicazioni finalizzate a garantire la corretta "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, e dall'articolo 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, numero 124";*
- *integra, a tal fine, la "Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 4 dicembre 2014, numero 6";*
- *chiarisce, tra l'altro, che "...gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi*

anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o della carica..";

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, con il quale sono state apportate alcune *"Modifiche e integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"*, e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 11;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune *"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state apportate alcune *"Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTO** il *"Regolamento del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, e abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE"*, denominato anche *"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"* ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al "Regolamento del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati"*

personali, nonché la libera circolazione di tali dati, e abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE, denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD");

VISTA la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo "*Statuto*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*";

VISTO lo "*Statuto*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "*Sito Web Istituzionale*" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;

VISTI in particolare, gli articoli 4, comma 1, lett. c), 6, comma 2, lett. c), l'articolo 8 dello "*Statuto*";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) il Consiglio di Amministrazione "...*nomina, in conformità alle norme del presente statuto, i componenti del Consiglio Scientifico ...*";
- ai sensi dell'articolo 8, comma 4, "...*Il Consiglio Scientifico è composto da sette fra scienziate e scienziati italiani o stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente...*";
- ai sensi dell'articolo 8, comma 5, "... *Cinque componenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di rose di nominativi, una per ogni raggruppamento scientifico, formate attraverso elezioni da parte della Comunità secondo le modalità definite nel regolamento elettorale ...*";
- ai sensi dell'articolo 8, comma 6, "...*Due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Nel nominare i membri del Consiglio Scientifico il Consiglio di Amministrazione garantisce una ragionevole rappresentatività di genere, specializzazione scientifica e provenienza istituzionale ...*";
- ai sensi dell' art. 8, comma 7, "...*i componenti del Consiglio Scientifico durano in carica quattro anni, a decorrere dalla data del loro insediamento, e possono essere rinnovati per un solo mandato ...*";

VISTO il "*Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;

- VISTO** il "*Regolamento del Personale*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;
- VISTA** la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "*Regolamento*";
- CONSIDERATO** che il "*Regolamento del Personale*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data 24 giugno 2021 ed è entrato in vigore il 9 luglio 2021;
- VISTO** il "*Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "*Regolamento*";
- VISTA** la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 5, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "*Regolamento per la disciplina delle elezioni di cinque componenti del Consiglio Scientifico*";
- CONSIDERATO** che l'articolo 4 del "*Regolamento per la disciplina delle elezioni di cinque componenti del Consiglio Scientifico*", il quale dispone che le procedure elettorali si svolgono nel rispetto delle seguenti fasi:
- a) il Presidente dell'Ente emana il Decreto con il quale vengono indette le elezioni per la designazione di cinque Componenti del "*Consiglio Scientifico*", ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dello "*Statuto*";
 - b) ai fini delle elezioni disciplinate dal predetto "*Regolamento*" verrà presa in considerazione l'afferenza ai "*Raggruppamenti Scientifici Nazionali*" regolarmente perfezionata alla data di emanazione del Decreto di cui alla precedente lettera a);
 - c) eventuali afferenze perfezionate successivamente alla data del predetto Decreto non saranno, quindi, considerate valide ai fini delle elezioni;
 - d) il Direttore Generale dell'Ente, con proprio provvedimento, definisce e approva, per ciascun "*Raggruppamento Scientifico Nazionale*", le liste dell'elettorato attivo, formate nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del "*Regolamento per la disciplina delle elezioni di cinque componenti del Consiglio Scientifico*", e invita formalmente tutti i soggetti titolari del diritto

- di elettorato passivo, individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, a presentare la loro eventuale candidatura utilizzando, a tal fine, la modulistica all'uopo predisposta;
- e) entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento adottato ai sensi della precedente lettera d), il Direttore Generale dell'Ente certifica le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo e ne cura la pubblicazione sul "*Sito Web Istituzionale*";
 - f) entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di pubblicazione delle liste di cui alla precedente lettera e), i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle stesse possono presentare reclamo scritto al Direttore Generale dell'Ente;
 - g) entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione dei reclami, il Direttore Generale dell'Ente decide sugli stessi, approvando definitivamente le liste e dandone contestualmente comunicazione sul "*Sito Web Istituzionale*";
 - h) entro quindici giorni dalla definitiva approvazione delle liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo, vengono svolte le procedure elettorali, sotto la supervisione e la responsabilità della Commissione Elettorale, che ne comunica gli esiti al Presidente dell'Ente entro la giornata di chiusura dei seggi, concludendo, in tal modo, le predette procedure;
 - i) i risultati delle elezioni vengono pubblicati sul "*Sito Web Istituzionale*";

VISTO il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 4 aprile 2024, numero di protocollo 593, registrato nel protocollo generale in data 5 aprile 2024 con il numero progressivo 3931, con il quale il Professore Roberto RAGAZZONI è stato nominato Presidente dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", a decorrere dal 4 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 3 aprile 2028;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 aprile 2024, numero 636, registrato nel protocollo generale in data 3 maggio 2024 con il numero progressivo 4983, con il quale il Dottore Massimo DELLA VALLE è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", a decorrere dal 30 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 29 aprile 2028;

VISTO il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 13 giugno 2024, numero 849, trasmesso con la nota ministeriale del 18 giugno 2024, numero di protocollo 11951, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 6769, con il quale il Dottore Lucio Angelo ANTONELLI è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" a decorrere dal 13 giugno 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 12 giugno 2028;

VISTO il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 5 luglio 2024, numero 933, trasmesso con la nota ministeriale dell'8 luglio 2024, numero di protocollo 13577, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 7686, con il quale il Dottore Andrea COMASTRI è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* a decorrere dal 5 luglio 2024 e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al 4 luglio 2028;

CONSIDERATO che l'altro componente del Consiglio di Amministrazione, designato elettivamente, non è stato ancora nominato dal Ministero della Università e della Ricerca;

VISTA la Delibera del 22 maggio 2020, numero 44, con la quale il Consiglio ha nominato i seguenti componenti del Consiglio Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica:

- 1) Dottore Paolo TOZZI, nella qualità di Rappresentante del *"Raggruppamento Scientifico Nazionale"* denominato *"Galassie e Cosmologia"*;
- 2) Dottore Marco LIMONGI, nella qualità di Rappresentante del *"Raggruppamento Scientifico Nazionale"* denominato *"Stelle, Popolazioni Stellari e Mezzo Interstellare"*;
- 3) Dottore Daniele SPADARO, nella qualità di Rappresentante del *"Raggruppamento Scientifico Nazionale"* denominato *"Sole e Sistema Solare"*;
- 4) Dottore Tomaso Maria Melchiorre BELLONI, nella qualità di Rappresentante del *"Raggruppamento Scientifico Nazionale"* denominato *"Astrofisica Relativistica e Particelle"*;
- 5) Dottore Andrea ZACCHEI, nella qualità di Rappresentante del *"Raggruppamento Scientifico Nazionale"* denominato *"Tecnologie Avanzate e Strumentazione"*;
- 6) Professoressa Sandra SAVAGLIO, Professore Ordinario del *"Dipartimento di Fisica"* della *"Università degli Studi della Calabria"* e Associata allo *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*, nella qualità di Componente direttamente designato dal Presidente dell'Ente;
- 7) Professoressa Marica BRANCHESI, Professore Associato del *"Gran Sasso Science Institute"* e Associata allo *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*, nella qualità di Componente direttamente designato dal Presidente dell'Ente;

VISTO il proprio Decreto del 24 ottobre 2024, numero 46, con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo di 1 solo componente del Consiglio Scientifico, a causa della scomparsa del Dottor Tomaso Belloni, già rappresentante dell'area di ricerca RSN5;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2023, numero 97, con la quale il Dottor Gian Luca ISRAEL, inquadrato nel profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, in servizio presso l'Osservatorio Astronomico di Roma, è stato nominato

componente del Consiglio Scientifico in rappresentanza del "*Raggruppamento Scientifico Nazionale*" denominato "*Astrofisica Relativistica e Particelle*" per lo scorcio del Quadriennio 2020-2024;

CONSIDERATO che il Consiglio Scientifico, che si è insediato il 28 maggio 2020, è ad oggi scaduto;

PRESO ATTO della necessità di provvedere all'indizione delle elezioni al fine di ricomporre il predetto organo di governo;

DECRETA

Articolo 1 Indizione delle elezioni

1. Sono indette le elezioni per la designazione di cinque componenti del Consiglio Scientifico dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".
2. Le operazioni di voto relative alle elezioni indette ai sensi del precedente comma 1 si svolgeranno nei giorni **3 e 4 dicembre 2024**.
3. Le operazioni di voto saranno svolte nel rispetto di quanto previsto dal "*Regolamento per la disciplina delle elezioni di cinque componenti del Consiglio Scientifico*", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 3 febbraio 2020, numero 5, e pubblicato sul Sito Web dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Articolo 2 Composizione e modalità di costituzione del Consiglio Scientifico

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello "*Statuto*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", il "*Consiglio Scientifico*", organismo consultivo del Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni che riguardano l'attività complessiva di ricerca dell'Ente, è composto da sette fra scienziate e scienziati italiani o stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Ente.
2. Cinque componenti del "*Consiglio Scientifico*" vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di distinte rose di nominativi, una per ogni "*Raggruppamento Scientifico Nazionale*", formate attraverso apposite procedure elettorali, disciplinate dal "*Regolamento per la disciplina delle elezioni di cinque componenti del Consiglio Scientifico*".
3. I tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni "*Raggruppamento Scientifico*" concorrono a formare le rose di nominativi all'interno della quale il Consiglio di Amministrazione dovrà scegliere il Componente del "*Consiglio Scientifico*".
4. A parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.

Articolo 3

Diritto di elettorato attivo e passivo

1. Sono titolari del diritto di elettorato attivo ai fini della partecipazione alle procedure elettorali previste dall'articolo 8, comma 5, dello "*Statuto*":
 - a) i dipendenti in servizio di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e con inquadramento nel Profilo di Ricercatore o di Tecnologo che, alla data di indizione delle elezioni, abbiano afferito, a titolo "*primario*", al "*Raggruppamento Scientifico Nazionale*" per il quale è indetta la relativa procedura elettorale, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 1 del presente "*Regolamento per la disciplina delle elezioni di cinque componenti del Consiglio Scientifico*";
 - b) il personale associato che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, dello "*Statuto*", sia titolare, presso una "*Struttura di Ricerca*", di un incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica e che abbia afferito, a titolo "*primario*", al "*Raggruppamento Scientifico Nazionale*" per il quale è indetta la relativa procedura elettorale, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 1 del predetto "*Regolamento*".
2. Sono titolari del diritto di elettorato passivo coloro che appartengono ad una delle categorie di personale specificate nelle lettere a) e b) del precedente comma e che presentano, secondo le modalità definite dal successivo articolo 4, comma 1, lettera d), la loro candidatura.
3. Coloro che, pur appartenendo ad una delle categorie di cui al comma 1), lettere a) e b), del presente articolo, non abbiano afferito, entro i termini e nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 1 del "*Regolamento per la disciplina delle elezioni di cinque componenti del Consiglio Scientifico*", a nessun "*Raggruppamento Scientifico Nazionale*", non potranno esercitare, il diritto di elettorato, sia attivo che passivo.
4. Sono, inoltre, esclusi dall'elettorato passivo coloro che, pur appartenendo ad una delle categorie di cui al comma 1), lettere a) e b), del presente articolo, saranno collocati in quiescenza durante il periodo di espletamento dell'incarico.

Articolo 4

Fasi delle procedure elettorali

1. Le procedure elettorali saranno svolte nel rispetto delle seguenti fasi:
 - a) ai fini delle presenti elezioni verrà presa in considerazione l'afferenza a "*Raggruppamenti Scientifici Nazionali*" regolarmente perfezionata alla data di emanazione del presente Decreto;
 - b) eventuali afferenze perfezionate successivamente alla data del presente Decreto non saranno, quindi, considerate valide ai fini delle elezioni;
 - c) entro quindici giorni dalla data di emanazione del presente Decreto, il Direttore Generale dell'Ente, con proprio provvedimento, definisce e approva, per ciascun "*Raggruppamento Scientifico Nazionale*", le liste dell'elettorato attivo, formate nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del "*Regolamento per la disciplina delle elezioni di cinque componenti del Consiglio Scientifico*", e invita formalmente tutti i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, individuati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, a presentare la loro eventuale candidatura utilizzando, a tal fine, la modulistica all'uopo predisposta;

- d) entro dieci giorni dalla data di emanazione del provvedimento adottato ai sensi della precedente lettera c), il Direttore Generale dell'Ente certifica le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo e ne cura la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;
- e) entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di pubblicazione delle liste di cui alla precedente lettera d), i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle stesse possono presentare reclamo scritto al Direttore Generale dell'Ente;
- f) entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione dei reclami, il Direttore Generale dell'Ente decide sugli stessi, approvando definitivamente le liste e dandone contestualmente comunicazione sul sito Web Istituzionale;
- g) entro quindici giorni dalla definitiva approvazione delle liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo, vengono svolte le procedure elettorali, sotto la supervisione e la responsabilità della Commissione Elettorale, che ne comunica gli esiti al Presidente dell'Ente entro la giornata di chiusura dei seggi, concludendo, in tal modo, le predette procedure;
- h) i risultati delle elezioni vengono pubblicati sul Sito Web Istituzionale;
- i) entro cinquanta giorni dalla data di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni, il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dello "*Statuto*" e dell'articolo 2, comma 3, del presente "*Regolamento*", nomina i cinque Componenti del Consiglio Scientifico a designazione elettiva.

Articolo 5 Commissione Elettorale

1. Le operazioni di voto e di scrutinio delle procedure elettorali vengono svolte con modalità telematica.
2. La Commissione Elettorale, che sovrintende e certifica la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio di cui al precedente comma, nel rispetto di quanto previsto dal "*Regolamento per la disciplina delle elezioni di cinque componenti del Consiglio Scientifico*" e dal provvedimento di nomina di cui al successivo comma 3, è composta da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri effettivi, oltre che da un membro supplente, ed è nominata entro sette giorni dalla adozione del presente Decreto.
3. La Commissione Elettorale è nominata, su proposta del Presidente, con provvedimento del Direttore Generale.
4. I componenti della Commissione Elettorale sono scelti tra i dipendenti dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*".

Articolo 6 Procedure di voto e scrutinio

1. Almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, il Direttore Generale invia al gestore del voto telematico e alla Commissione Elettorale le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo.
2. Per ciascuno dei soggetti titolari dell'elettorato, sia attivo che passivo, ognuna delle due liste contiene i seguenti campi, che devono essere debitamente compilati:

- a) cognome;
 - b) nome;
 - c) indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate le credenziali di voto;
 - d) "*Raggruppamento Scientifico Nazionale*" al quale si afferisce a titolo "primario".
3. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, i soggetti che hanno diritto all'elettorato attivo ricevono, a mezzo di posta elettronica, le credenziali per il voto elettronico.
 4. Il voto è segreto e sono ritenute valide esclusivamente le schede che contengono una sola preferenza.
 5. Ogni elettore potrà esprimere la preferenza solo per il "*Raggruppamento Scientifico Nazionale*" al quale afferisce a titolo "*primario*".
 6. Una volta concluse le operazioni di voto, la "*Commissione Elettorale*" redige il relativo verbale e lo invia, per l'approvazione, al Direttore Generale dell'Ente.
 7. Le elezioni sono ritenute valide se i partecipanti sono pari ad almeno il 33% più 1 degli aventi diritto al voto.

Articolo 7 **Incompatibilità**

1. Sono incompatibili con l'incarico di Componente del Consiglio Scientifico le seguenti cariche:
 - a) Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
 - b) Direttore Generale dell'Ente;
 - c) Direttore Scientifico dell'Ente;
 - d) Responsabile di una "*Unità Tematico Gestionale*" della Direzione Scientifica dell'Ente;
 - e) Direttore di una "*Struttura di Ricerca*" dell'Ente;
 - f) Membro di un "*Comitato Scientifico Nazionale*" dell'Ente;
 - g) Rappresentante di una Organizzazione Sindacale o Componente di una Rappresentanza Sindacale Unitaria.
2. I candidati eletti, qualora siano titolari di una carica incompatibile con quella di Componente del Consiglio Scientifico, ai sensi del comma 1 del presente articolo, é formalmente invitato dalla Direzione Generale ad esercitare, mediante dichiarazione scritta, entro cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di adozione del Decreto di proclamazione degli eletti, il diritto di opzione tra le due cariche.
3. Il mancato esercizio del diritto di opzione, entro il termine fissato ai sensi del precedente comma 2, equivale a rinuncia all'incarico di Componente del Consiglio Scientifico.
4. Nel caso di incompatibilità o di rinuncia all'incarico, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 8 Pubblicità

1. Il presente Decreto sarà pubblicato sul Sito Web dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*".
2. Nella stessa Sezione saranno pubblicate tutte le informazioni utili ai fini dell'espletamento della procedura elettorale disciplinata dal presente Decreto, nonché il relativo esito.

Roma, 22 ottobre 2024

Il Presidente
Roberto RAGAZZONI
(firmato digitalmente)

GG/MFP